

DEC/VIA/7317



SEG. DIR. I

38

Mod. 14

Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto "delle attuali lavorazioni a ciclo integrale ed insediamento di nuovi impianti di cui all'Accordo di Programma del 29/11/1999 (acciaiera elettrica, terza e quarta linea di stagnatura elettrolitica, impianti di decapaggio, ecc.)" da realizzarsi in Comune di Genova località Cornigliano presentata da ILVA S.p.A. con sede in Milano, viale Certosa n. 249 in data 15/12/2000;

PRESO ATTO

- che in data 31 gennaio 2001 il TAR Liguria, con sentenza n. 52, ha annullato l'accordo di Programma del novembre 1999 nella parte concernente la dismissione delle lavorazioni siderurgiche "a ciclo integrale" nelle acciaierie di Cornigliano
- che, a seguito di tale sentenza, in data 15/2/2001 il Servizio VIA ha inoltrato al Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente un quesito concernente la legittimità della prosecuzione della procedura VIA di cui in oggetto (prot. Nota 2023/VIA/A.0.13.d).
- che in data 19/2/2001 (prot. Gab/2001/1982/b03) il Capo di Gabinetto, nel rispondere a tale quesito, ha osservato che "l'unica attività consentita al complesso industriale appare essere, nel rispetto della norma sopra dichiarata, quella di "produzione di acciaio mediante ciclo di lavorazione a freddo". Pertanto, con riguardo in particolare agli adempimenti di codesto Servizio e della Commissione VIA, sembra che, in sede di esame del Piano industriale, debba essere considerato in modo certamente ostativo di un ulteriore esame e di una pronuncia sul progetto, il giudicato della sentenza suindicata almeno con riguardo a tutte le lavorazioni a caldo ivi compreso il forno elettrico. Per tale parte, la pronuncia non potrà essere, allo stato, che negativa, anche senza ulteriori approfondimenti istruttori per un'evidente ragione di economia delle attività della Commissione."
- Che il Ministero dell'Ambiente, sulla base del parere concernente i soli impianti delle lavorazioni a freddo, rilasciato dalla Commissione VIA nel Marzo del 2001, ha emesso in data

AR Pre

31 luglio 2001 decreto di compatibilità ambientale limitatamente a tali lavorazioni, e vincolato all'ottemperanza di prescrizioni;

- Che il successivo annullamento da parte del Consiglio di Stato (10 luglio 2001) della sentenza n. 52 del TAR Liguria del 31 gennaio 2001 ha comportato la necessità di completare la pronuncia di compatibilità ambientale del piano industriale, ed in particolare dell'acciaieria elettrica e del piano di bonifica che non erano stati trattati nel parere rilasciato da questa Commissione rilasciato nel marzo 2001;
- Con nota del 28 settembre 2001 il Ministero dell'ambiente ha notificato il DEC/VIA/6293 del 31.7.2001 che esprime parere positivo con prescrizioni relativamente ai nuovi impianti delle lavorazioni dell'area "a freddo" del progetto presentato, e contestualmente informava il proponente e le Amministrazioni interessate circa la prosecuzione del procedimento anche in riferimento alla restante parte del progetto presentato relativo alle nuove "lavorazioni a caldo", richiedendo alle medesime Amministrazioni l'eventuale aggiornamento dei rispettivi pareri di competenza;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ILVA S.p.A. in data 12.2.2001, concernente:

- Definizione degli scenari di valutazione
- Suolo
- Rumore
- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- Paesaggio
- Aspetti Programmatici

nonché la documentazione integrativa consegnata dal proponente in data 14.12.2001, concernente:

- Note sulle diossine e rischio per la popolazione
- Nota su controllo radioattività rottame
- Nuovo scenario di impatto acustico determinato dalle emissioni sonore dello stabilimento ILVA;

VISTA la nota della Regione Liguria del 18.10.2001 pervenuta in data 23.10.2001 con cui si trasmette, con riferimento al parere ai sensi della legge 349/86, la deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 29.5.2001 "*contenente la modifica al Piano territoriale di Coordinamento per l'area interessata dall'intervento dell'ILVA s.p.a. adottata successivamente al parere istruttorio inviato* (in data 20.2.2001 e riportato nel decreto DEC/VIA/6293 del 31.7.2001) ... e che modifica il quadro di riferimento programmatico"

VISTA la nota della Regione Liguria del 5.12.2001 pervenuta il 19.12.2001 con cui si trasmette, con riferimento al parere ai sensi della legge 349/86, documentazione integrativa al parere già trasmesso in data 20.2.2001 e riportato nel decreto DEC/VIA/6293 del 31.7.2001, consistente nelle note dell'Istituto Superiore della Sanità del 27.7.1998 e del febbraio 2000 concernenti "*il potenziale rischio per la popolazione dell'area di Cornigliano in funzione dell'esposizione a Benzo (a) Pirene e altri inquinanti*";

VISTA la nota, prot. n. ST/404/9353 del 8/03/2002 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con cui si "*esprime parere CONTRARIO in ordine alla richiesta del gruppo ILVA S.p.A. Acciaierie di Cornigliano, di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione delle opere descritte in oggetto*";

VISTO il parere formulato in data 20.12.2001 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da ILVA S.p.A., a completamento del precedente parere n. 408 del 1.3.2001;



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione :

osservato che, riguardo al quadro programmatico:

- gli atti di riferimento per la valutazione di impatto ambientale indicata in oggetto sono, oltre che il progetto e lo studio di impatto ambientale, il piano industriale attuativo dell'Accordo Di Programma, sottoscritto il 29/11/99 dalla società ILVA S.p.A., titolare degli stabilimenti industriali, dagli enti territoriale e locali, da varie amministrazioni centrali, dall'Autorità Portuale e dalla Società Aeroporto di Genova, da associazioni industriali di Genova, e rappresentanze sindacali;
- l'area delle lavorazioni a caldo ricade interamente all'interno dell'area 12 (Polo siderurgico non a ciclo integrale Cornigliano/attività Portuale) settore 1, comparto A del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Genova, approvato con D.P.G.R n. 44 del 10.3.2000;
- l'accordo di programma prevede (art. 16) che entro 6 mesi dalla stipulazione dell'accordo, venga predisposto il piano di bonifica e risanamento delle aree da cedere alla pubblica amministrazione (circa 300.000 mq), in conformità della deliberazione della Giunta Regionale 3/10/1997, n. 3811 recante l'approvazione delle norme tecniche per interventi di bonifica in riferimento alle aree dismesse;
- sempre l'accordo di programma prevede che la Società Ponente Sviluppo S.p.A., costituita ai sensi della L.R. 10/9/96, venga individuata quale soggetto deputato all'attuazione del piano di bonifica e risanamento delle aree rientrate nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni indicate nell'accordo;
- All'art. 18 l'accordo di programma prevede che *"le aree che l'ILVA S.p.A. si è impegnata a consegnare alle pubbliche amministrazioni siano rilasciate previa "messa in sicurezza" degli impianti ancora insistenti su di esse"*; per *"messa in sicurezza degli impianti si intende il reparto inattivo in via definitiva e permanente e posto nelle condizioni necessarie per prevenire rischi di incendi, esplosioni, scoppi o fuoriuscita di materiale nocivo. I parchi destinati a deposito minerali e carbone saranno consegnati con i fondi costituenti residuo aventi uno spessore non superiore a 0.5 m rispetto alla lastricatura dei parchi stessi.*
- il citato Accordo di Programma, previsto dall'art. 4 comma 10 della Legge 426/1998 (Nuovi interventi in campo ambientale) per lo sviluppo degli interventi diretti all'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, indica, per i fini che qui interessano:
 - la definitiva chiusura delle lavorazioni del ciclo integrale;
 - la razionalizzazione e valorizzazione delle aree che a seguito della chiusura rientreranno nella disponibilità dell'autorità portuale e di altri enti, previa loro bonifica e risanamento;
 - il riassetto, la razionalizzazione, il consolidamento e l'ampliamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale;
- la terza fase del piano industriale, che prevede l'avviamento della progettazione per l'ulteriore ampliamento produttivo del polo siderurgico genovese, progettazione che comprende

l'acciaieria elettrica oggetto del presente parere è vincolata, secondo l'accordo di programma, alla definitiva fermata del ciclo integrale; tale aspetto risulta del resto richiamato anche nella sentenza del Consiglio di Stato del 10 luglio 2001, in particolare ai capitoli IV.5.3, IV.5.4, IV.6, IV.6.1;

- la Giunta Regionale, con delibera n. 591 del 29/5/2001, "allo scopo di meglio assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 4 della L. n. 426/1998" ha adottato una apposita variante al PTC ACL nel senso di "rendere esplicito che deve ritenersi esclusa la possibilità di insediare attività siderurgiche comportanti qualsiasi tipo di lavorazione a caldo, sostituendo la dizione prevista dall'accordo di programma per l'area di intervento n. 12 (polo siderurgico non a ciclo integrale) con la dizione "polo manifatturiero di Cornigliano", assegnando all'area il ruolo di "polo siderurgico per le sole attività che non comportino lavorazioni a caldo""
- la variante è approvata, previo parere del Comune di Genova che si esprime anche sulle osservazioni; nel frattempo vigono le misure di salvaguardia
- contrariamente a quanto indicato dall'Accordo di Programma, che prevede la realizzazione dell'acciaieria elettrica solo dopo il completo smantellamento dell'attuale area a caldo, la tempistica allegata dal proponente al progetto prevede il mantenimento in funzione di uno dei convertitori ad ossigeno per almeno sei mesi dopo l'avviamento dell'acciaieria elettrica; al riguardo il proponente dichiara che nella fase di transitorio i due impianti funzioneranno a turni alternati, evitando così la sovrapposizione fra emissioni.

valutato che per quanto riguarda gli aspetti programmatici

- sulla base di quanto sopra emerge la non coerenza degli impianti del ciclo a caldo attuali (cokerie, altoforni, agglomerato, acciaieria alimentata a ghisa, colata continua) nonché dell'acciaieria elettrica in progetto con gli strumenti di programmazione territoriale;

premessato pertanto che

- lo scenario da prendere come riferimento per la valutazione dei nuovi impianti dell'acciaieria elettrica debba necessariamente essere quello che vede attuate le previsioni dell'accordo di programma relativamente alla dismissione degli impianti del ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforni, acciaieria alimentata a ghisa), con l'aggiunta degli impianti dell'area a freddo che hanno già ricevuto il parere positivo di compatibilità ambientale.
- al puro scopo di completezza di analisi debbano anche effettuarsi valutazioni di confronto in relazione allo scenario attuale, ed in relazione alle prestazioni ambientali dell'esistente acciaieria K-OBM rispetto all'acciaieria elettrica in progetto;

preso atto che, riguardo al quadro progettuale:

- la nuova acciaieria elettrica in valutazione, dei quali il proponente riporta in allegato al SIA il progetto definitivo, risulta costituita da un sistema di movimentazione e stoccaggio di materiali ferrosi e attrezzature, da un forno ad arco elettrico da 208 tonnellate di capacità di spillaggio, con un tempo "tap to tap" di 53 minuti, e una potenzialità annua teorica pari a circa 2 milioni di tonnellate di acciaio, da un Forno siviera della capacità di 200 tonnellate, da un impianto di vacuum degassing (VD), e dall'esistente impianto di colata continua, per la quale non sono previste sostanziali modifiche rispetto alla situazione attuale;
- l'acciaio verrebbe prodotto nell'impianto secondo il seguente processo: dopo lo spillaggio, l'EAF trattiene una certa quantità di acciaio in forma di piede liquido (ca. 20-30 t) e qualche residuo di scoria. In aggiunta, un residuo di scoria molto liquida e reattiva, proveniente dalla siviera dopo la colata, viene riportata all'EAF e ributtata nel tino. La quantità esatta viene fornita dal sistema di pesatura EAF. La gru di campata carica la prima cesta con circa 120 t. di rottame nell'EAF. Dopo la chiusura della prima volta viene inserita energia elettrica a gradini, sino a 120 MW, secondo programma. Vengono aggiunti in forno circa 4.5 t di calce e 1t di



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

dolomite (le quantità possono variare) nell'arco di tre fasi di iniezione, per una durata complessiva di circa 20 minuti. L'aggiunta dei suddetti materiali avviene attraverso delle aperture nella volta, verso i punti caldi dell'EAF ed in direzione del delta degli elettrodi. Un sistema separato per l'alimentazione di calce attraverso la quinta apertura della volta è previsto per casi di emergenza. Immediatamente dopo aver dato potenza, entra in funzione come bruciatore il sistema bruciatore/ossigeno, che fornirà all'EAF circa 20 MW di potenza. Nel contempo, vengono attivati il bruciatore della porta ed i 3 bruciatori a parete, apportando ulteriori 24 MW. Dopo circa 7 minuti, la potenza dei bruciatori viene ridotta a 30 MW, mantenendo tuttavia la portata di ossigeno dei bruciatori a livello sovrastechiometrico per la combustione. Il bruciatore della porta viene disinserito. Dopo circa 9 minuti, tutti i bruciatori vengono disinseriti. Il sistema bruciatori/ossigeno insuffla ossigeno e si inietta carbone dalle pareti, iniziando così la generazione di scoria schiumosa. Ambedue, l'ossigeno secondario dai bruciatori ed i bruciatori a parete, tramutati in iniettori, provvedono all'alimentazione d'ossigeno per una buona post-combustione all'interno del rottame. L'ossigeno di post-combustione viene ridotto gradualmente durante la fusione della prima cesta rottame e disinserito dopo circa 15 min di power on. Dopodiché, l'energia elettrica viene disinserita e si procede al caricamento della seconda cesta di rottame per circa 90t. L'energia elettrica viene inserita ed inizia la fusione con le stesse modalità della prima cesta. Dopo circa 8 min., tutti i bruciatori sono disinseriti; rimane in funzione solo l'insufflaggio di carbone/ossigeno mediante lancia attraverso le pareti e la post combustione via iniettori. Durante l'affinazione, tutto l'ossigeno di post-combustione viene fermato; viene mantenuta solo la decarburazione e la generazione della scoria schiumosa con iniezione attraverso le pareti laterali. La scoria schiumosa defluisce dalla porta di scorifica e si versa sul pavimento, da dove sarà rimossa. Il prelevamento di provini e la misurazione di temperatura /carbonio /ossigeno avviene in automatico attraverso la porta. Al raggiungimento delle temperature e delle condizioni chimiche richieste, il forno viene spillato, utilizzando sia il sistema di pesatura EAF che il sistema di pesatura siviera.

- il processo di lavorazione utilizzerebbe i seguenti materiali:
 - o per ogni colata: 100% rottame, oppure 25-35% rottame di stabilimento, 50-60% rottame acquistato, 15% HBI o ghisa granulata
 - o 4.5 t di calce
 - o 1 t di dolomite
 - o carbone (5-90 kg/min)
 - o ossigeno
 - o Additivi e ferroleghie (FeSi, SiMn, FeMn, FeCr)
 - o Formatori di scoria: Al, FeNi, FeMo, FeV)

per quanto riguarda il sistema di abbattimento degli inquinanti atmosferici:

- i fumi provenienti dal forno EAF vengono prelevati attraverso un sistema di estrazione diretta (attraverso il 4° foro della volta) ed uno di estrazione indiretta (attraverso l'estrazione dei fumi dalla dog house);

- nel caso di estrazione diretta dalla volta dell'EAF, i fumi caldi passano, tramite un gomito raffreddato ad acqua, nella camera di combustione, realizzata in cemento e dotata di rivestimento refrattario e di volta raffreddata ad acqua dove i gas vengono bruciati e/o riscaldati tramite un bruciatore supplementare; in questa fase avviene anche una prima deposizione di scoria e polveri pesanti, quindi i gas combusti passano attraverso la condotta raffreddata ad acqua e raggiungono una unità di quenching dove vengono raffreddati rapidamente; durante il percorso in direzione del filtro, la temperatura dei gas scende fino ad 85°C in esercizio normale, mediante miscelazione con i gas provenienti dalla cappa che ha luogo nella camera di arresto scintille/miscelazione;
- nel caso di estrazione indiretta, la cappa di aspirazione ha la funzione di aspirare i fumi non convogliati (ad esempio quelli che si formano durante la fase di carica o di spillaggio); i fumi provenienti dalla cappa di aspirazione non sono convogliati al postcombustore, quindi eventuali microinquinanti che si formano durante la fase di carica o di spillaggio non vengono distrutti, ma solo trattenuti meccanicamente dai filtri a maniche;
- il camino dell'acciaiera elettrica è piuttosto basso (40 m, a fronte di edifici dell'altezza anche di 60 m, e presumibilmente le sue caratteristiche dispersive risentono significativamente dell'effetto degli edifici circostanti;

per quanto riguarda le emissioni di inquinanti in atmosfera:

- relativamente al potenziale emissivo della nuova acciaiera elettrica il proponente dichiara i seguenti valori:

		Fusione	Carica/spillaggio	Siviera
Altezza camino	m	40	40	40
Sez camino	mq	23.8	23.8	3.1
Portata	Nmc/h	1100000	1400000	300000
Temp	°C	80	80	80
Polveri	mg/Nmc	10	10	10
SO2	mg/Nmc	50		50
NOx	mg/Nmc	100		100
CO	mg/Nmc	300		100
Benzene	mg/Nmc	0.2		
IPA	mg/Nmc	0.005		
PCDD+PCDF	ngTE/Nmc	0.15		

- il proponente non riporta alcuna stima delle emissioni associate al maggior consumo di energia elettrica dovuta al funzionamento del forno elettrico.
il proponente effettua un'analisi piuttosto dettagliata dell'incremento di traffico navale e terrestre derivante dalla messa in funzione dei nuovi impianti, (aumento che risulta essere rilevante) ma non effettua alcuna stima delle emissioni di inquinanti atmosferici ad esso associate;
- *relativamente alle sorgenti di emissione convogliate e diffuse dell'intera polo siderurgico, si riportano i seguenti quadri riepilogativi, calcolati sulla base dei dati forniti dal proponente per lo scenario "attuale" (presenza degli impianti dell'area a freddo potenziati e della cokeria, degli altoforni e dell'acciaiera K-OBM funzionanti secondo la configurazione del 2000) , "zero" (solo impianti dell'area a freddo potenziati) e "finale" (impianti dell'area a freddo potenziati e acciaiera elettrica);*

Emissioni convogliate nei diversi scenari – dati in Kg/h eccetto che per PCDD/PCDF per i quali il valore di emissione è in mg/ora			
	Attuale	Zero	Finale
Polveri	83.86	8.70	36.70
SO2	102.26	48.50	118.50
NOx	527.67	162.80	302.80
CO	354.80	64.50	424.50
Benzene	0.00	0.00	0.22
IPA	0.00	0.00	0.01
PCDD+PCDF (mg/ora)	0.00	0.00	0.17



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

Emissioni diffuse (non convogliate) – dati in kg/h					
	Cokeria	Agglomerati	Altoforno	Acciaieria K-OBM	Acciaieria elettrica
Polveri	148.9	216.3	31.9	61.6	43.4
SO ₂		20.3			

- si è tenuto conto che le emissioni del forno elettrico, come prospettato dal proponente, risultano essere peggiorative in qualità e quantità a quelle del forno a combustione tradizionale K-OBM, attualmente in esercizio. Ciò è dovuto alla modifica sostanziale apportata sul materiale introdotto nei due forni, passando dalla ghisa, proveniente dall'altoforno del forno tradizionale K-OBM, ad essenzialmente rottami nel caso del forno elettrico. Tale modifica nei due diversi cicli produttivi è quella che determina poi la diversità nella natura e qualità delle emissioni. Pertanto le considerazioni sullo stato della qualità dell'aria e sulle altre matrici ambientali sono da attribuirsi non tanto al forno elettrico in quanto tale, ma ai rottami ferrosi che vengono impiegati in sostituzione della ghisa, la quale non può più essere prodotta all'interno dello stabilimento.

per quanto riguarda i consumi idrici:

- si riportano i consumi idrici dichiarati dal proponente nei tre scenari considerati:

Impianti area a caldo						
	Attuale		Zero		Progetto	
	Acqua di mare (mc/h)	Acqua di falda (mc/h)	Acqua di mare (mc/h)	Acqua di falda (mc/h)	Acqua di mare (mc/h)	Acqua di falda (mc/h)
Totale	16900	657	10000	2	19000	258

Impianti area a freddo						
	Attuale		Zero		Progetto	
	Acqua di mare (mc/h)	Acqua di falda (mc/h)	Acqua di mare (mc/h)	Acqua di falda (mc/h)	Acqua di mare (mc/h)	Acqua di falda (mc/h)
Totale	1666	578	1666	578	1886	869
Totale generale	18566	1235	11666	580	20886	1127

per quanto gli effluenti nei corpi idrici:

l'acciaieria elettrica genera un reflu, pari a 9000 m³/h, di acqua di mare utilizzata come raffreddamento indiretto, ed un reflu di acque di raffreddamento diretto, utilizzate nel quenching dell'impianto di abbattimento fumi dell'acciaieria elettrica, pari a 250 m³/h di cui non vengono fornite le caratteristiche chimico/fisiche;

per quanto riguarda la produzione di rifiuti,

- il proponente non dichiara l'attuale produzione di rifiuti dell'area a caldo nella sua configurazione attuale, ritenendo tale analisi non rilevante in quanto derivante da impianti per i quali è prevista la dismissione;

- il proponente dichiara i seguenti quantitativi di rifiuti derivanti dall'acciaieria elettrica:
 - 160.000 t/anno di scorie primarie, che dopo separazione dai residui ferrosi, verranno avviate in discarica e smaltite come materiali inerti;
 - 28.000 t/anno di scorie secondarie, rimanenti in siviera dopo la fine del colaggio in colata continua, che vengono ricaricate in forno;
 - 30.000 t/anno di polveri di risulta dell'impianto di aspirazione fumi primario, da destinare a recupero di materiali o ad inertizzazione e smaltimento in discarica, o reimmesse nel ciclo produttivo per un numero limitato di volte;

per quanto riguarda la potenza acustica dei nuovi impianti:

- tenuto conto che le nuove linee dell'area a freddo verranno realizzate in affiancamento a quelle esistenti, ma che esse non rappresentano certamente un "raddoppio" rispetto alla situazione attuale, è stato assunto che l'incremento di emissione rumorosa indotto per effetto del potenziamento dell'area a freddo sia dell'ordine di grandezza di 2 dB(A) quale valore medio; stante la localizzazione delle nuove linee già definita, è stato operato un aumento non uniforme della potenza sonora delle tre sorgenti concentrate equivalenti impiegate nel modello matematico, imputando un incremento di 3 dB(A) alla sorgente n. 7 (Est), di 2 dB(A) alla sorgente n. 8 (al centro) e di solo 1 dB(A) alla sorgente n. 9 (ad Ovest);
- è stato considerato che il forno di Peine (il forno tedesco sul quale il proponente ha svolto rilievi di rumorosità) ha un livello di potenza di 110 dB(A) (sulla base del livello sonoro rilevato sperimentalmente pari a 58 dB(A), ad una distanza di circa 108m dal centro acustico dell'impianto); considerando che la potenzialità del forno di Cornigliano è sostanzialmente doppia di quella di Peine, il Proponente ha assegnato a tale sorgente, nelle simulazioni eseguite con il programma Citymap, un valore incrementato di 3 dB(A); nel calcolo è stato quindi considerato un livello complessivo di potenza sonora del nuovo forno elettrico pari a 113 dB(A);
- con nota del 14.12.2001 è stata tuttavia data comunicazione che "*dopo una più approfondita verifica con la ditta realizzatrice, si è potuto prendere a riferimento una potenza sonora emessa dal forno elettrico pari a 107 dB(A)*";

per quanto riguarda i sistemi finalizzati all'individuazione di eventuali rottami radioattivi in ingresso

- riguardo alla presenza di rottami radioattivi, questa viene attualmente rilevata da due detector, di cui uno dedicato al rilevamento dei carichi su ferrovia, ed un altro al rilevamento dei carichi su camion;
- dai dati forniti dal proponente con nota del 14.12.2001 risulta che a pieno regime (circa 2000 t/anno di rottame in ingresso) il portale ferroviario avrebbe un tempo di utilizzo stimato pari a 37 minuti/giorno (tempo di misura continuo) mentre il portale per autotreni (molto meno utilizzato) avrebbe un tempo di utilizzo pari a 4 minuti/giorno;
- l'area di stoccaggio rottami consente un'autonomia di lavorazione di una settimana; il personale esterno specializzato è in grado di intervenire sui detector, in caso di eventuale malfunzionamento, entro due giorni dalla segnalazione dell'anomalia, che avviene automaticamente tramite collegamento modem con la sede operativa del produttore del detector;
- il tempo di sostituzione di sensori od altri dispositivi soggetti a guasti è stimato in una settimana;
- non sono state descritte le procedure da seguire in caso di individuazione di materiale radioattivo, né le aree deputate allo stoccaggio di tale materiale.

valutato, in relazione al quadro progettuale, che:

- le emissioni di inquinanti e microinquinanti previste dal nuovo impianto dell'acciaieria elettrica sono significative; in base a quanto dichiarato da ILVA esse appaiono per molti inquinanti (Idrocarburi Policiclici Aromatici, benzene, PCDD-PCDF, SO₂) superiori a quelle dell'esistente



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

acciaiera K-OBM; le emissioni di chiarate di NOx e Sox appaiono inoltre molto superiori al valore massimo riportato nel documento "European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau - Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel. March 2000" per impianti analoghi;

- le emissioni di PCDD/PCDF (valore dichiarato pari a 0.15 ngTE/Nm^3) per il forno elettrico sono inferiori a quanto previsto per gli impianti esistenti dal DM 12/7/90 per le emissioni di di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (tabella A2 del DM) per i quali sono indicati limiti di emissione pari a 0.01 mg/m^3 ; tale valore risulta tuttavia superiore a quello previsto dalla più recente normativa italiana (DM 124/2000) per gli impianti di incenerimento (0.1 ngTE), la cui portata volumetrica è tuttavia, in generale, significativamente più bassa;
- il valore di emissione dichiarato per PCDD/PCDF non contempla inoltre la quantità che si genera durante la fase di carica in cui la probabilità di formazione di questi microinquinanti è più elevata a causa della disomogeneità di temperatura nell'ammasso di rottami; i fumi che si generano in questa fase non passano inoltre attraverso il post combustore ma vanno direttamente al filtro a maniche;
- le caratteristiche dispersive del camino dell'acciaiera elettrica sono fortemente penalizzate dalla ridotta altezza (che per ragioni legate alla presenza del vicino aeroporto non può essere maggiore di 40m), e dalla presenza di edifici circostanti di altezza anche superiore a quella dello stesso camino;
- la scelta eseguita dal Proponente in termini di caratterizzazione della sorgente sonora se dal punto di vista teorico sembra accettabile, nella realtà non tiene conto della configurazione che il nuovo impianto avrà e quindi della distribuzione delle singole sorgenti sonore che contribuiscono a generare il rumore che si propagerà nell'ambiente limitrofo;
- relativamente alla nota del 14.12.2001 con la quale è stata data comunicazione che "dopo una più approfondita verifica con la ditta realizzatrice, si è potuto prendere a riferimento una potenza sonora emessa dal forno elettrico pari a 107 dB(A) " va evidenziato che pur se la sola dichiarazione del Proponente non può essere ritenuto un elemento tecnicamente sufficiente per verificare la compatibilità ambientale di un intervento, dall'altro fornisce validi elementi per ritenere che vi siano gli estremi per perseguire un successivo approfondimento progettuale tale da portare alla definizione di un intervento che non implichi incrementi di rumore sul contesto sensibile (es. accorgimenti tecnici, specifica localizzazione, ecc);

considerato, da quanto risulta dal quadro ambientale, che:

per quanto riguarda la componente ambientale aria:

- dai dati riportati dal proponente, tratti dal documento "Piano di risanamento della qualità dell'aria - Elaborato tecnico" edito dalla Regione Liguria, dicembre 1999, riguardanti fra l'altro le concentrazioni rilevate presso la rimessa A.M.T., situata in prossimità dell'impianto, emergono una serie di criticità relative alla qualità dell'aria nell'ambiente esterno più prossimo alle acciaierie; in particolare, i valori medi delle concentrazioni di benzene osservati presso la stazione di monitoraggio "rimessa AMT" sono risultati pari a $17 \mu\text{g m}^{-3}$, contro un valore dell'obiettivo di qualità pari a $10 \mu\text{g m}^{-3}$; i valori delle concentrazioni medie annue di IPA, misurati nel periodo 1995- 1999, sono risultati compresi tra 7 e 12 ng m^{-3} , contro un valore

dell'obiettivo di qualità che è passato da 2.5 a 1 ng m⁻³; il valore medio annuo delle concentrazioni di polveri è risultato pari a 110 µg m⁻³, contro un valore guida per la media annua pari a 40-60 µg m⁻³;

- nel SIA e nelle successive integrazioni non viene riportata alcuna stima delle emissioni diffuse attuali o future per benzene ed IPA, sulle quali lo stesso accordo di programma fissa dei criteri di qualità; sebbene si ritiene che le emissioni diffuse di tali inquinanti derivanti dall'acciaieria elettrica siano trascurabili, una valutazione delle emissioni dello stato attuale avrebbe consentito di valutare il miglioramento associato alla dismissione degli impianti esistenti.
- il proponente ha effettuato la simulazione delle concentrazioni di ricaduta degli inquinanti utilizzando un modello di tipo long term "DIMULA", che tuttavia non consente la valutazione dell'effetto del vuoto aerodinamico causato dagli edifici sull'abbassamento del pennacchio di emissione (building wake effect);
- il proponente ha effettuato stime delle concentrazioni di ricaduta "short term" tramite il modello "Safe Air", applicato per una sola classe di stabilità (F), con una velocità del vento pari a 2m/s, condizione considerata dal proponente come "caso peggiore"; tale analisi non risulta condivisibile in quanto, sebbene tale condizione possa essere (in linea del tutto teorica) quella associata alla maggiore propagazione degli inquinanti, le condizioni peggiori sono generalmente associate alle classi instabili (A, B), che comportano maggiori concentrazioni di ricaduta a più breve distanza dall'impianto, mentre, in relazione alla probabile verificarsi dell'effetto "downwash" dovuto alla presenza di schermi aerodinamici (in questo caso corpi di fabbrica alti più dello stesso camino) le condizioni peggiori sono quelle caratterizzate da elevate velocità del vento (e non certo una velocità del vento di 2m/s); le risultanze dell'analisi modellistica di dispersione degli inquinanti non vengono quindi considerate utili ai fini del presente parere;

per quanto riguarda la componente salute umana

il proponente ha effettuato una valutazione di rischio per la salute relativa alle emissioni di PCDD/PCDF dall'acciaieria elettrica, basata sulla seguente metodologia:

- come concentrazione massima in atmosfera si è assunta quella calcolata tramite il modello diffusionale già citato per le zone abitate;
- la stima dell'esposizione umana viene limitata alla via inalatoria, con parametri riferiti all'adulto medio (70 kg di peso corporeo, inalazione di 20 Nm³/giorno di aria);
- come dose di riferimento settimanale si è assunta quella pari a 14 pg/kg/s, in base a quanto indicato quale "Obiettivo della Strategia" della Comunità Europea e riportato nella "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo ed al Comitato Economico e Sociale" "Strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 322/2 del 17/11/2001;

Tale analisi non risulta condivisibile per i seguenti motivi:

1. l'intensità della sorgente è sottostimata in quanto il valore utilizzato non tiene conto della formazione di PCDD/PCDF che possono formarsi nel processo di carica;
2. il modello diffusionale utilizzato per il calcolo delle concentrazioni di diossine non è conservativo in quanto non consente di valutare il prevedibile effetto "downwash" dovuto alla scarsa altezza del camino ed all'ingombro aerodinamico degli edifici circostanti; e non consente di calcolare l'accumulo di PCDD/PCDF in compartimenti ambientali diversi da quello atmosferico;
3. le condizioni meteorologiche utilizzate dal proponente nelle simulazione di dispersione degli inquinanti non sono conservative;
4. le stime di esposizione effettuate dal proponente sono limitate alla via inalatoria, nonostante sia noto che i PCDD/PCDF sono gli inquinanti organici caratterizzati da uno dei più elevati fattori di bioconcentrazione (BCF) e da uno dei più elevati fattori di assorbimento (Koc) al materiale



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

organico del terreno; in generale l'esposizione inalatoria a tali inquinanti non rappresenta la principale via di esposizione mentre assumono notevole importanza, specie sul lungo termine, altre vie di esposizione fra cui quelle legate all'accumulo nella catena alimentare;

5. la valutazione di rischio per tale inquinante dovrebbe tenere conto della concentrazione di fondo (non limitatamente al comparto aria, ma relativo alla concentrazione di accumulo nei vari comparti ambientali quali sedimento, biota acquatico e terrestre, suolo).

Le risultanze della stima di rischio per la salute derivanti dalle emissioni di PCDD/PCDF non sono quindi considerate utili ai fini del presente parere.

per quanto riguarda la componente rumore,

- la prima fase del lavoro riportato nel SIA è stata quella della determinazione dello stato di fatto acustico; da tali dati è stato poi possibile estrapolare la nuova situazione acustica connessa alla realizzazione delle opere nell'assetto di progetto, supponendo inalterato il rumore residuo prodotto dalle sorgenti esterne all'area dell'attuale stabilimento e viceversa andando a stimare la ridistribuzione di emissione sonora causata dal traffico stradale aggiuntivo e dalla nuova situazione delle sorgenti fisse;
- la definizione dell'ante operam è stata eseguita mediante con rilievi combinati di rumorosità immessa (recettori lontani dalla sorgente) ed emessa (recettori posti a breve distanza dalle sorgenti); sono quindi state effettuate una serie di misure sperimentali eseguite con un vasto numero di rilevamenti in condizioni di emissione controllata (mediante esecuzione di rilievi sincroni a breve distanza dalle sorgenti sonore);
- e' stata inoltre eseguita una dettagliata descrizione numerica tridimensionale del sito, mediante rappresentazione CAD, ed è stata effettuata una adeguata taratura del modello matematico, onde ottenere dallo stesso un adeguata ricostruzione dei valori ricavati sperimentalmente nei punti di taratura;
- si condivide l'impostazione del proponente di adottare per l'area industriale i limiti di riferimento della classe VI (pur se rimanendo entro il fascio infrastrutturale) così come la scelta di creare una fascia "cuscinetto" in ottemperanza alle indicazioni normative di "scalare" di 1 classe le zone acusticamente omogenee; non si condivide però l'entità della dimensione delle fascia di transizione in quanto, pur se prossima ad un area industriale, la zona di Cornigliano non può essere letta come un "area prevalentemente industriale": essa è un area residenziale pur se certamente con "intensa attività umana" e quindi classificabile come zona IV;
- in analogia la lettura del territorio eseguita dal proponente, in via preferenziale, in modo concentrico rispetto all'impianto e la dimensione delle fasce non è condivisibile;
- si osserva che nelle carte che sono state messe a disposizione relativamente alla zonizzazione acustica adottata dal Comune non si evince la fascia di transizione tra la zona di classe VI degli impianti e l'area di Cornigliano posta in classe IV.

- non essendo del tutto condivisibile la zonizzazione effettuata dal proponente, e non potendo ancora riferirsi alla zonizzazione acustica del Comune di Genova, tuttora in via di approvazione definitiva, per le proprie valutazioni ci si è basati su una attribuzione delle classi di zonizzazione acustica, basata principalmente sulla lettura del territorio;
- nel caso di attivazione dell'impianto in valutazione il superamento dei limiti appare consistente; la situazione non muta molto anche ipotizzando la riduzione della potenza di 6 dB(A) comunicata dal proponente con la nota del dicembre 2001 alla quale, infatti, corrisponde una riduzione di livello sonoro sui ricettori dell'ordine massimo di 1,5 dB(A);
- conseguenza della nuova ipotesi di progetto (comunicazione del 14.12.2001 secondo cui "*dopo una più approfondita verifica con la ditta realizzatrice, si è potuto prendere a riferimento una potenza sonora emessa dal forno elettrico pari a 107 dB(A)*") è una riduzione dell'incremento di rumore passando dallo scenario dell'opzione zero con impianti a freddo potenziati allo scenario con forno elettrico, dell'ordine di 1,5 dB(A) per la zona più esposta (Via U. Bertolotti) e di circa 1 dB(A) per le aree prospicienti il raccordo con l'autostrada (aree al margine di influenza). In sintesi l'incremento di rumore che si avrebbe nell'area di studio per l'intervento in oggetto potrebbe essere:

- ipotesi di forno elettrico con emissione di 114 dB(A)	incremento fino a 4,5 dB(A)
- ipotesi di forno elettrico con emissione di 107 dB(A)	incremento fino a 3 dB(A)
- in ogni caso tutte le elaborazioni eseguite evidenziano un generalizzato superamento dei limiti di riferimento assunti; l'unica configurazione per la quale il non rispetto di limiti di riferimento assunti è riconducibile a soli alcuni dei ricettori, e per modeste entità, è la situazione denominata opzione zero ovvero con l'assenza dell'attività di cui in oggetto;

per quanto riguarda la componente ambientale acqua,

- relativamente alla foce del Polcevera, il proponente riporta le seguenti osservazioni relative ad uno studio effettuato dalle società AMGA Spa e RSTA Srl nel tratto di costa genovese tra Voltri e Quinto al mare: "*Tali studi mettono in luce condizioni di particolare criticità alla foce del Polcevera, dove le caratteristiche qualitative delle acque presentano alterazioni assai sensibili. Il valore di indice biotico ottenuto dall'analisi dei macroinvertebrati alla foce del Polcevera permette di valutare una classe di qualità (V classe) indice di un ambiente fortemente inquinato. Il corpo ricettore rischia di non presentare caratteristiche di naturalità, e non solo a causa del depuratore di acque civili, ma anche per gli scarichi a monte che, pur immettendosi nel torrente dopo adeguata depurazione, presentano una portata complessiva molto rilevante rispetto alla portata naturale del corso d'acqua, superiori alla capacità di autodepurazione necessaria soprattutto durante i periodi di magra del Torrente. A mare l'impatto risulta minore e correlabile anche a fattori di trasporto dei sedimenti provenienti dall'attività portuale*"
- in seguito alla dismissione dell'area a caldo è sicuramente da attendersi un notevole miglioramento della qualità delle acque alla foce del Polcevera, in cui confluiscono parte degli scarichi termici delle lavorazioni a caldo, e tutti gli effluenti delle acciaierie. Lo scenario di dismissione previsto dall'accordo di programma prevede quindi per questo comparto un significativo miglioramento, anche se occorre ricordare che questa Commissione aveva già evidenziato l'insufficienza del sistema di depurazione delle acque attuale in relazione al potenziamento delle aree a freddo. Tale insufficienza del resto era stata evidenziata dallo stesso proponente che dichiarava la necessità di ampliamento delle strutture dell'impianto di depurazione acque reflue "*a seguito della realizzazione delle nuove linee produttive dell'area a freddo*" (SIA – Relazione Illustrativa, pag. 214) . Allo stato attuale non risultano avviate le attività di progettazione di tale impianto, previste fra l'altro come prescrizione alla cui



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- ottemperanza era condizionato il parere positivo rilasciato dalla Commissione VIA relativamente ai nuovi impianti dell'area a freddo.
- non è chiaro il destino ed il sistema di trattamento delle acque provenienti dall'impianto di quenching dei fumi dell'acciaiera elettrica (250 m³/h in ingresso)
- l'impatto termico dello scenario finale è del 20% inferiore a quello dello scenario attuale, e circa il doppio rispetto allo scenario zero.

per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo e le problematiche relative alla bonifica dell'area:

- la maggior parte dello stabilimento sorge su un'area emersa dal mare per colmata in due fasi: la prima (1940-1950) ha portato ad un aumento di superficie di circa 750000 mq; la seconda ad un ulteriore aumento di 600000 mq.
- gli impianti produttivi che insistono nell'area da bonificare, e per i quali il proponente riporta in allegato l'elenco dettagliato di tutti i componenti sono i seguenti:
 - impianto preparazione fossile cokeria comprensivo anche di nastri trasportatori, macchine di messa a parco e ripresa, sistema antincendio e bagnatura fossile a parco, ecc.
 - impianto macinazione e vagliatura coke comprensivo anche di sili, nastri trasportatori, apparecchi di sollevamento, impianti di aspirazione ed abbattimento polveri, camini, etc.
 - impianto sottoprodotti cokeria comprensivo anche di serbatoi di stoccaggio catrame, acqua ammoniacale e benzolo, impianto antincendio, apparecchi di sollevamento, etc.
 - impianto batteria coke comprensivo anche di apparecchi di sollevamento, macchine operatrici, camini, etc.
 - impianto agglomerazione minerali comprensivo anche di sili, nastri trasportatori, sistema di aspirazione e depurazione fumi, camino, etc.
 - macchine di messa a parco e ripresa minerali e nastri trasportatori.
- il proponente riporta inoltre un piano di messa in sicurezza degli impianti che nelle sue linee generali prevede:
 - L'identificazione di Unità Omogenee Funzionali (UOF) che possono essere trasversali alle varie unità produttive, ma che presentano problematiche comuni, quali reti di distribuzione fluidi e gas, camini, condotti, forni, serbatoi e reattori, etc; per ciascuna UOF il proponente individua le azioni da compiere per la loro messa in sicurezza;
 - La realizzazione di una separazione fisica fra l'area da cedere e l'area che rimarrà di pertinenza ILVA, in modo tale che (salvo deroghe relative a situazioni particolari) venga eliminata ogni continuità di manufatti ed impianti.

Per quanto riguarda la componente paesaggio:

- a partire dagli anni 40, in cui è stato realizzato il primo "tombamento" l'area industriale si è sviluppata nel tempo come una realtà separata, con necessità e logiche del tutto estranee al contesto paesaggistico circostante;
- in questo contesto si rileva che i nuovi impianti (relativamente ai quali il gruppo istruttore ha chiesto delle simulazioni fotografiche per valutarne l'impatto paesaggistico) non fanno altro che

rimarcare tale frattura: le pannellature omogenee che ricoprono le aree di movimentazione dei rottami, e l'enorme "scatolone" (la elephant house) del forno elettrico risultano inevitabilmente separate, contrapposte e fuori scala rispetto all'abitato di Cornigliano ne più ne meno di quanto lo siano state, finora le esistenti strutture;

preso atto

delle valutazioni in merito ai rischi per la popolazione di Cornigliano riportate nel citato parere dell'istituto Superiore di Sanità aggiornato all'anno 2000, dal quale risulta che:

- a) le concentrazioni di materiale particolato PM10 sono pari ad un livello medio annuale (costante dal 1997 ad oggi) intorno ai 60 microgrammi/metro cubo. E' quindi superato di ben il 50% l'obiettivo di qualità per le aree urbane, pari a 40 microgrammi/metro cubo.
- b) Tale livello, *"appare elevato anche in relazione a quanto misurato nelle città con elevato traffico veicolare: in uno studio condotto in otto grandi città italiane, le concentrazioni medie annuali sono risultate comprese tra 44 e 54 microgrammi/metro cubo"*;
- c) le concentrazioni di benzene sono risultate ad un livello medio annuale di 13,7 microgrammi/metro cubo, quando l'obiettivo di qualità è pari a 10 microgrammi/metro cubo, superato, quindi, del 37%;
- d) L'inquinamento da Benzo(a)Pirene (BaP) è diffuso nell'area di Cornigliano ad elevati livelli: la concentrazione media annuale infatti è pari, in due diverse zone del quartiere, a 2,9 e 7,8 nanogrammi/metro cubo, con un superamento rispettivamente del 300% e dell' 800% dell'obiettivo di qualità di 1 nanogrammo/metro cubo, ex D.M. 25/11/1994.
- e) *"l'inquinamento da BaP è quello che desta le maggiori preoccupazioni sanitarie, nonostante la riduzione osservata negli ultimi due anni. Tale riduzione potrebbe essere l'effetto di provvedimenti tecnologici migliorativi adottati all'interno dell'insediamento Acciaierie di Cornigliano ovvero l'effetto (eventualmente combinato al primo) di cause esterne alle immissioni industriali (ad esempio, fattori meteorologici favorevoli alla dispersione). Quand'anche ci si trovasse nel primo caso, e dunque le concentrazioni di BaP fossero destinate a non tornare ai livelli precedentemente misurati, superiori a 10 nanogrammi/metro cubo, questo inquinante continuerebbe ad essere presente a livelli ben al di sopra dell'obiettivo di qualità"*.
- f) *"si sta configurando per la popolazione residente in tale quartiere un'esposizione a lungo termine a livelli di BaP che comportano un rischio cancerogeno non tollerabile (si ricorda che l'esposizione per la durata della vita ad 1 ng/m³ di BaP comporta un rischio incrementale di tumore polmonare sull'ordine di grandezza di 1 caso su 10000, come da Parere della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale, Serie Relazioni 92/1992). Appaiono quindi necessari interventi mirati a ridurre drasticamente i livelli di contaminazione da BaP nell'aria e nell'ambiente." Qualora risulti praticamente impossibile raggiungere lo scopo attraverso interventi per l'abbattimento delle emissioni della cokeria, la permanenza dell'insediamento nell'area urbana è da valutare inaccettabile in quanto incompatibile con la protezione della salute della popolazione residente nel territorio circostante. Al riguardo, si ribadisce che la Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale aveva segnalato l'importanza (in un parere risalente al 1992, n.d.s.) ai fini della riduzione del rischio cancerogeno, dell'allontanamento dalle aree urbane degli impianti che emettono IPA"*.

valutato, in relazione al quadro ambientale, che:

Per quanto riguarda l'impatto acustico,

- le simulazioni presentate evidenziano che l'area rispetto alla quale si ha un'interferenza riferibile ad una classe acustica (5 dBA) è senz'altro ampia e caratterizzata da aree fortemente antropizzate. Dai dati comunali si evince che l'intera area di Cornigliano conta circa 60.000



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

persone residenti; certamente non sono tutte esposte al superamento dei limiti normativi a causa della sola attività industriale dell'ILVA ma se si considera lo scenario completo riportati dal SIA (impianti più traffico indotto) esiste un impatto sulla componente rumore.

- prima di poter attivare l'impianto in forma completa, così come previsto dal presente progetto, debba essere realizzato un consistente piano di bonifica acustica dell'area di Cornigliano tale da "assorbire" la nuova sorgente rappresentata dalle lavorazioni connesse al forno elettrico.

Per quanto riguarda l'impatto sulla qualità dell'aria,

- la realizzazione della nuova acciaieria elettrica non può essere considerata allo stato attuale compatibile con la situazione di perdurante criticità della qualità dell'aria nell'abitato di Cornigliano, risultante sia dalle analisi dell'Istituto Superiore di Sanità, che dagli stessi dati riportati dallo stesso proponente; questo anche in considerazione della localizzazione e delle caratteristiche delle sorgenti di emissione dell'acciaieria;
- tale realizzazione, sulla cui localizzazione andrebbero comunque valutate adeguate alternative, deve eventualmente essere posticipata non solo all'effettivo smantellamento del ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforni, acciaieria alimentata a ghisa) ma anche ad un congruo periodo di rilevamento della qualità dell'aria finalizzato a verificare l'effettiva ricettività ambientale dell'ambiente di Cornigliano dopo tale smantellamento. Si ritiene che il monitoraggio dovrebbe comprendere anche una approfondita analisi modellistica della qualità dell'aria, da effettuarsi in collaborazione con le autorità sanitarie locali, volta alla valutazione del contributo alla qualità dell'aria di tutte le sorgenti di inquinamento presenti nella zona (traffico terrestre, aereo e marittimo; altre sorgenti industriali; centrali elettriche, etc.)

per quanto riguarda l'impatto sulla componente acqua

Allo stato attuale non risultano avviate le attività di progettazione del nuovo impianto di depurazione acque, previste fra l'altro come prescrizione alla cui ottemperanza era condizionato il parere positivo rilasciato dalla Commissione VIA relativamente ai nuovi impianti dell'area a freddo; in base a quanto riportato nello studio, appare che tale impianto dovrebbe assorbire anche le acque provenienti dall'impianto di quenching dei fumi dell'acciaieria elettrica (250 m³/h in ingresso) dei quali non sono riportate le caratteristiche chimico - fisiche.

Per quanto riguarda l'impatto sul suolo e le operazioni di bonifica

- i principi della messa in sicurezza appaiono in linea di massima condivisibili, sebbene ancora lontani da un livello di dettaglio operativo tale da consentire la valutazione dell'impatto sull'ambiente associato a ciascuna operazione;
- non sono noti gli elementi di dettaglio degli eventuali piani di bonifica progettati dalla società Ponente Sviluppo s.p.a. in ottemperanza a quanto previsto dall'accordo di programma;
- le operazioni di messa in sicurezza appaiono finalizzate esclusivamente ad evitare il verificarsi di incidenti; sono previste solo misure del tutto generiche per la riduzione della dispersione di inquinanti nell'ambiente durante le operazioni di messa in sicurezza;

- relativamente ai parchi minerali, si osserva che dopo la cessione questi rimarranno non presidiati, privi dei sistemi finalizzati all'abbattimento delle polveri, e comunque con uno strato di materiale pulverulento significativo (fino a 0.5m) che potrebbe comportare dispersioni di polveri significative nell'atmosfera circostante;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere che, tutto ciò considerato e valutato, in considerazione delle caratteristiche dell'impianto proposto, e delle gravi criticità ambientali in cui attualmente versa l'area di Cornigliano, la realizzazione dell'acciaiera elettrica non sia ambientalmente compatibile;

CONSIDERATO che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la citata nota prot. n. ST/404/9353 del 8/03/2002 comunica che *“Questo Ministero, esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, preso atto delle condizioni poste dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria e conformemente con quanto comunicato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, esprime parere contrario in ordine alla predetta richiesta dal Gruppo ILVA S.p.A. Acciaierie di Cornigliano, di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione delle opere descritte in oggetto.*

Al riguardo:

- *la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, con nota n. 677 del 21/02/2002, qui pervenuta in data 25/02/2002, prot. n. ST/404/7668, esaminati gli elaborati integrativi sopra citati, nel ribadire i pareri già espressi con le note n. 3095 del 3/04/02 e n. 1055 del 1/02/00 (nell'ambito della precedente procedura di VIA conclusasi positivamente, ad esclusione delle lavorazioni a caldo, ha confermato la condizione di “allontanare il nucleo principale dell'acciaiera dell'abitato di Cornigliano” con la richiesta di un'attenuazione dell'impatto visivo dello stesso mediante il contenimento dell'altezza dell'edificio denominato “Elephant House”. Con successiva nota n. 2333 del 27/02/2002, qui pervenuta il 28/02/2002 ed acquisita al prot. n. ST/404/8612, la Soprintendenza, nel precisare che negli elaborati integrativi “non si ravvisano elementi innovativi” rispetto al precedente progetto e considerato pertanto che “le prescrizioni contenute nelle note precedenti e sopraccitate, non risultano essere state recepite”, ha ribadito il proprio parere contrario all'intervento di cui trattasi;*
- *la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, con nota n. 13023 del 24/12/2001, qui pervenuta in data 10/01/02, prot. n. ST/404/1011, nel confermare il precedente parere espresso relativamente agli “impatti insistenti su riempimenti artificiali”, ha precisato che, nella fase successiva di progettazione si debbano prevedere le seguenti fasi operative:*
 - *studio geoarcheologico dei suoli mediante prospezioni, carotaggi, analisi micromorfologiche, suscettibilità magnetica e datazioni radiometriche;*
 - *acquisizione e analisi di documentazione cartografica, anche storica;*
 - *eventuali sondaggi archeologici stratigrafici, completi di documentazione post scavo e studio dei reperti, nelle aree a rischio suggerite dalle precedenti indagini e dall'ubicazione degli interventi in sottosuolo previsti in progetto.*

Tali operazioni dovranno essere condotte da archeologi professionisti, in possesso di adeguato curriculum che la Soprintendenza si riserva di valutare.

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata:

- Legambiente, 22 gennaio 2001
- “Cinquecento famiglie genovesi”, 27 dicembre 2000
- Associazione “per Cornigliano” – ONLUS, 8 gennaio 2001
- Associazione “per Cornigliano” – ONLUS, 11 gennaio 2001
- Associazione “per Cornigliano” – ONLUS, 17 gennaio 2001
- Legambiente, 14 /11/2000, 30/11/2001



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- Sezione WWF Liguria – Comitato Salute e ambiente di Cornigliano - novembre 2000
- Comitato regionale ligure – Legambiente Volontariato, 30 novembre 2001
- relative alla compatibilità ambientale delle lavorazioni a caldo attuali e future,

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, al completamento della pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto dell'acciaiera elettrica, ad integrazione del DEC/VIA/6293 del 31.7.2001 e fatte salve le valutazioni ed il giudizio già espresso con tale provvedimento relativamente agli impianti delle lavorazioni dell'area "a freddo";

ESPRIME

giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativamente all'acciaiera elettrica proposta da ILVA S.p.A. in Comune di Genova, località Cornigliano.


DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato a ILVA S.p.A. ed alla Regione Liguria, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 19 GIU. 2002

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

**IL MINISTRO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI**



SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

La presente copia fotostatica con
n° 9 fogli è conforme al suo originale.
Roma, li 19.06.2002